Sentenza n. 7425/2016 pubbl. il 07/12/2016

RG n. 4176/2016

". CONTRIBUTO UNIFICATO



Corte d'Appello di Roma

| SEZ | O | ΝF | 02 |
|-----|---|----|----|
| | | | |

R.G: 4176/2016

All'udienza collegiale del giorno 07/12/2016

PRESIDENTE Dr. NORELLI EMILIO Giudice/Consigliere Dr. DE SANTIS CECILIA Giudice/Consigliere Dr. CONTI MARIA GRAZIA

Relatore

| Con l'assistenza | del cancelliere | sottoscritto |
|------------------|-----------------|--------------|
| - del D.M. De | | |

e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

II G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

TKS INT'L LLC

Avv. VIGNOLO GIULI

Avv. BORDONI MATTEO

Convenuto principale

IANNELLO RAFFAELE

Avv. CAPIZZI BERNADETTE

l'av. Bordon chiede assegnazione dei fermini per - au dusionali e repliebre me die successive discussione

Sentenza n. 7425/2016 pubbl. il 07/12/2016 RG n. 4176/2016

Repert. n. 9805/2016 del 09/12/2016

de fresidente in vita le fort alla obiocu osio. "

ue orale ex ort. 281 rexies eteris ell'affects

le porti obiocurter nifortandoir ell'affects

e alla conforme di nisposta.

la Coste si situaire cumere di cumplus a

line ushiensa.

Alle ora 14,05 la Corte all'ento della camera

ott consiglio, ota letture della sentanza ex

ort. 281 rexies ete.

Ist Carcellore

July Mm

15 Fasteling

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE

| composta | dai | sigg. | Magistrati |
|----------|-----|-------|------------|
|----------|-----|-------|------------|

dott. Emilio Norelli

Presidente

dott.ssa Cecilia De Santis

Consigliere

dott.ssa Maria Grazia Conti

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile iscritta al numero 4176 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2016, in materia di impugnazione del lodo pronunciato dall'Arbitro Unico Federica Oronzo in data 22 marzo 2016, posta in decisione in sede di udienza del 7 dicembre 2016, vertente

TRA

TKS INT'L LLC, con sede legale in 2501 Riverside Drive, Wantagh, NY 11793, Stati Uniti d' America, in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Scott Schmeizer, c.f. disgiuntamente rappresentata e difesa - giusta procura alle liti autenticata dal Notaio Eric Wasserman, in data 20 aprile 2016 e munita di Apostille in data 21 aprile 2016 - dagli avvocati Giulia Vignolo, c.f., e Matteo Bordoni, c.f. e de elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, via Germanico n. 107;

parte impugnante il lodo

E

RAFFAELE IANNELLO, c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Pasquale Troiani, c.f. del foro di Milano e dall'avv. Bernadette Capizzi, c.f. del foro di Roma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Antonio Bosio n. 2;

parte impugnata

Esposizione delle ragioni di fatto e diritto

La TKS Int'l LLC ha impugnato il lodo pronunciato dall'arbitro unico Federica Oronzo in data 22 marzo 2016, con il quale, in parziale accoglimento delle domande formulate da Raffaele Iannello, così provvedeva: "Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di licenza del 1 luglio 2007...; Accerta e dichiara che a decorrere dal 18 aprile 2014 tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al contratto (inclusi quelli sui segni distintivi "RAFFAELE IANNELLO", "RICSB", "RAFFAELE IANNELLO CREATIVE SOUL BRAND", "VOODOO", "VOODOO/THEEX" e "THE EX") sono tornati nella piena ed esclusiva titolarità del sig. Iannello e che, a partire da detta data, TKS non aveva alcun titolo o ragione per proseguire l'utilizzo di questi diritti di proprietà intellettuale e la vendita e/o produzione dei prodotti oggetto del medesimo contratto; Inibisce a TKS Int'l LLC qualsiasi ulteriore sfruttamento dei diritti del sig. Iannello di cui al contratto e dunque...la produzione e/o vendita e/o promozione del Portacoltelli Voodoo e di ogni altro Prodotto di cui al contratto di licenza tra le Parti, ed ordina il seguestro e l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello dei Prodotti realizzati da TKS o per conto di quest'ultima successivamente al 18 aprile 2014; Inibisce a TKS Int'l LLC e ai suoi danti causa qualsiasi uso, diretto o indiretto, dei segni "RAFFAELE IANNELLO", "RICSB", "RAFFAELE IANNELLO CREATIVE SOUL BRAND", "VOODOO", " VOODOO THEEX" e "THEEX" (anche congiuntamente a qualsiasi altra dizione o rappresentazione grafica) come denominazione sociale, marchio di fatto, nome a dominio....e segno distintivo di qualsiasi genere nella sua attività d'impresa, dichiarando la titolarità esclusiva del sig. Iannello sui segni distintivi ora detti; Inibisce a TKS Int'l LLC e ai suoi danti causa qualsiasi uso, diretto o indiretto, degli stampi utili alla manifattura dei Prodotti, ordinandone il sequestro e l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello; Ordina a TKS Int'l LLC, e a qualsiasi terzo o ufficio di proprietà intellettuale e industriale, il trasferimento a spese di TKS... in favore del sig. Iannello di ogni e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione di marchi, nomi a dominio, disegni e modelli e o brevetti nazionali, europei o internazionali relativi ai prodotti di cui al contratto di licenza tra le parti...; Ordina alla TKS Int'l LLC il pagamento in favore del sig. Iannello della somma di \$ titolo di royalties non corrisposte per gli anni di licenza 2007 - 2011 e per quelle dovute sulle vendite effettuate da TKS..successivamente alla risoluzione del Contratto di licenza; Condanna la TKS Int'l LLC al pagamento della somma di € oltre IVA e CP A, oltre rimborso spese generali in favore del sig. Raffaele Iannello, ex D.M. 55/2014; Pone le spese di funzionamento dell'Arbitrato e l'onorario dovuto all'Arbitro, liquidati in

es

Sentenza n. 7425/2016 pubbl. il 07/12/2016 RG n. 4176/2016

Repert. n. 9805/2016 del 09/12/2016

complessivi ϵ , di cui ϵ per le spese di amministrazione ed ϵ per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, comprensivi dell'acconto, a carico della TKS Inc'l LLC, con il vincolo di solidarietà tra le parti nei confronti dell'Arbitro. Pone definitivamente le spese delle CTU svolte in corso di causa a carico della TKS Int'l LLC".

In esito ad istanza di correzione di errore materiale il dispositivo del lodo veniva corretto nel senso che l'espressione "danti causa" di TKS veniva sostituita con quella di "aventi causa (inclusi i sigg.ri Robert e Scott Schmeizer)".

Con atto notificato in data 17/06/2016, il lodo è stato impugnato dalla TKS INT'L LLC. Si è costituito Raffaele Iannello, contestando l'impugnazione della quale chiedeva il rigetto.

La causa viene discussa e decisa all'udienza del 7 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Ciò premesso, va osservato che la domanda di arbitrato è stata proposta in virtù della clausola contenuta sub. art. 14 lett. D) del contratto di licenza intercorso tra le parti in data 1° luglio 2007, che testualmente recita: " Qualsiasi controversia, lite, questione o divergenza nascente da o in relazione al Contratto o al suo inadempimento sarà sottoposta a un procedimento arbitrale di fronte a un singolo arbitro in Roma.....Il procedimento dovrà svolgersi secondo quanto previsto dall'art. 816 c.p.c. L'arbitro unico dovrà decidere la controversia in base al diritto italiano. Le Corti italiane avranno giurisdizione esclusiva sull'appello o su altro analogo procedimento relativo al lodo arbitrale.....".

Va chiarito che l'originario testo dell'art. 829 comma 2 c.p.c. prevedeva che, salvo deroghe convenzionali, i lodi arbitrali fossero sempre impugnabili per violazione di norme di diritto sostanziali; mentre nel suo nuovo testo, introdotto dall'art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, l'art. 829 comma 3 c.p.c. prevede, all'opposto, che l'impugnazione dei lodi arbitrali per violazione di norme di diritto sostanziali è ammessa solo «se espressamente disposta dalle parti o dalla legge». Sicché il silenzio delle parti stipulanti, che in origine rendeva impugnabile il lodo arbitrale anche per violazione delle norme di diritto sostanziali, con la sopravvenuta nuova formulazione esclude invece l'impugnabilità del lodo per tali motivi. In base al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829,



comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (vd. Sez. U, Sentenza n. 9284 del 09/05/2016).

Posto che nella specie la detta convenzione è contenuta nel contratto di licenza stipulato in data 1º luglio 2007, ed è, quindi, stata pattuita successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 829 c.p.c., ne deriva che è possibile proporre l'impugnazione del lodo arbitrale solo per le nullità specificamente indicate e tassativamente previste nei nn. da 1 a 12 della norma medesima, ovvero, ai sensi del comma 3, possono essere fatti valere gli "errores in iudicando", quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale. L'esame delle ipotesi previste dall'art. 829 c.p.c., rende evidente che l'impugnazione della sentenza arbitrale per nullità costituisce un tipico mezzo di impugnazione vincolata in quanto, a differenza dell'appello, abilita il giudice dell'impugnazione non a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma ad accertare esclusivamente se sussista una delle nullità previste dal citato articolo per "errores in procedendo", nonché la violazione di regole di diritto sostanziale, nei limiti anzidetti. Ne risulta, pertanto, esclusa ogni censura che riguardi un diverso apprezzamento di fatto effettuato dagli arbitri o ne deduca l'erroneità criticando le argomentazioni svolte in sede arbitrale in ordine all'individuazione delle fonti del convincimento, all'esame ed al controllo di attendibilità delle prove offerte, all'eventuale giudizio di prevalenza dato all'uno o all'altro mezzo di prova. Solo qualora, all'esito della prima fase c.d. rescindente, venga accertata un'eventuale nullità del lodo e dichiarato l'annullamento del medesimo, potrà darsi luogo alla seconda fase c.d. rescissoria, nel corso della quale il giudice ordinario potrà procedere alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.

Il presente giudizio, quindi, oltre ad essere regolato dal vigente art. 829 c.p.c. in quanto introdotto con domanda di arbitrato del 30 aprile 2014, ovvero successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere sottoposto ad un vaglio dei motivi di gravame alla luce dei limiti previsti dalla nuova disciplina per l'impugnazione degli "errores in iudicando".

Ciò chiarito in linea generale, occorre ora esaminare i singoli motivi di censura del lodo.

1) Nullità ex art. 829, n. 1, c.p.c. per carenza assoluta di potestas iudicandi degli arbitri e/o ex art. 829, quarto comma, c.p.c. per violazione dell'ordine pubblico e/o ex art. 829, terzo comma, c.p.c. per violazione degli articoli 818 e 824 bis c.p.c., nonché degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Sostiene la TKS che l'arbitro avrebbe esercitato la

0

propria *potestas iudicandi* nei confronti di soggetti non vincolati dalla clausola compromissoria, ovvero gli "aventi causa" (inclusi i sigg.ri Robert e Scott Schmeizer), estranei alla clausola ed al procedimento arbitrale, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità del lodo per violazione alle norme di ordine pubblico, oltre che per essere state disposte misure di sequestro in carenza dei poteri coercitivi.

La censura non può essere accolta.

Premesso che la "potestas iudicandi" è fondata sulla validità ed efficacia della convenzione arbitrale, in alcun modo posta in discussione nella specie, va osservato che l'art. 824 bis c.p.c. dispone che "...il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria", mentre in virtù del principio sancito dall'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Ne deriva, alla luce delle ricordate norme, che la decisione dell'arbitro ben poteva essere estesa, ed avere effetto, non solo tra le parti, ma anche tra i loro eredi o tra gli aventi causa delle stesse, cioè nei confronti di tutti i soggetti successori a titolo particolare nella situazione giuridica del loro dante causa, con conseguente esclusione delle lamentate violazioni. Tanto meno, poi, è ravvisabile la dedotta inosservanza di norme di ordine pubblico, non sussistendo alcuna violazione di norme dettate a tutela di interessi generali, poste a tutela dei principi inderogabili dell'ordinamento giuridico. Neppure il lodo può essere censurato per violazione di regole di diritto, dal momento che è evidente come, nella ricordata clausola di cui all' art. 14 lett. D) del contratto di licenza, manchi la previsione di una siffatta possibilità, necessaria, invece, secondo quanto previsto dall'art. 829, comma 3, c.p.c..

E', invece, condivisibile la censura della TKS secondo cui l'arbitro avrebbe disposto misure di sequestro in violazione di quanto previsto dall'art. 818 c.p.c..

La citata norma stabilisce che "gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge". Nel dispositivo del lodo si legge: al punto 3 "Inibisce a TKS'l LLC qualsiasi ulteriore sfruttamento dei diritti del sig. Iannello di cui al contratto e dunque...la produzione e/o vendita e/o promozione del Portacoltelli Voodoo e di ogni altro Prodotto di cui al contratto di licenza tra le Parti, ed ordina il sequestro e l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello dei Prodotti realizzati da TKS o per conto di quest'ultima successivamente al 18 aprile 2014; al punto 5: "Inibisce a TKS Int'l LLC e ai suoi danti causa qualsiasi uso, diretto o indiretto, degli stampi utili alla manifattura dei Prodotti, ordinandone il sequestro e l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello".

0

Sentenza n. 7425/2016 pubbl. il 07/12/2016 RG n. 4176/2016

Repert. n. 9805/2016 del 09/12/2016

E' evidente, quindi, che i detti capi del dispositivo, nella parte in cui dispongono "il sequestro" sono contrari alla norma di cui all'art. 818 c.p.c., dovendosi di conseguenza dichiarare per tale parte la nullità del lodo.

Parimenti, i medesimi capi vanno dichiarati nulli laddove dispongono "l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello...", atteso che simile pronuncia esorbita del tutto dalla sfera di potestas iudicandi degli arbitri, come dello stesso giudice ordinario, a mente delle disposizioni degli artt. 117 ss., d.lgs. n. 30/2005.

Nullità ex art. 829, n. 1, c.p.c. per carenza assoluta di *potestas iudicandi* degli arbitri e/o ex art. 829, quarto comma, c.p.c. per violazione dell'ordine pubblico e/o per violazione dell'art. 818 e 824 – bis c.p.c, articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto, mediante l'ordine - impartito ai terzi ed agli uffici che gestiscono i diritti titolati di proprietà industriale – di trasferire i diritti di privativa in favore di Raffaele Iannello il lodo ha pronunciato nei confronti di soggetti che non hanno preso parte al procedimento arbitrale. L'impugnante sostiene che, mediante l'ordine – impartito ai terzi ed agli uffici che gestiscono i diritti titolati di proprietà industriale – di trasferire i diritti di privativa nazionali, comunitari ed internazionali relativi ai prodotti in favore dello Iannello, si verrebbe a produrre un effetto analogo ad un accertamento costitutivo avente efficacia *erga omnes* nei confronti di soggetti che non avevano preso parte al procedimento arbitrale.

Anche per tale censura valgono le stesse considerazioni di cui al punto che precede quanto alla asserita mancanza di "potestas iudicandi", ed alla violazione delle norme di ordine pubblico. In particolare, va osservato che, come chiarito nella parte motivazionale del lodo, sub art. 2 lett. E) del contratto di licenza veniva stabilito che "alla cessazione del presente contratto, qualsiasi brevetto, disegno, marchio e/o copyright relativo ai Prodotti che sia stato nel tempo depositato dalla Società a proprio nome dovrà essere trasferito al Designer, a spese della sola Società". E' evidente allora che, contrariamente a quanto sostenuto dall'impugnante, la parte del dispositivo del lodo in cui viene stabilito "ordina a TKS Int'l LLC, e a qualsiasi terzo o ufficio di proprietà intellettuale e industriale, il trasferimento a spese di TKS... in favore del sig. Iannello di ogni e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione di marchi, nomi a dominio, disegni e modelli e o brevetti nazionali, europei o internazionali relativi ai prodotti di cui al contratto di licenza tra le parti..." non è volta ad impartire ordini a soggetti estranei al procedimento arbitrale, bensì solo alla TKS di trasferire a proprie spese in favore di Raffaele Iannello, brevetti, disegni, marchi e/o copyright relativi ai prodotti dalla stessa società depositati presso terzi o uffici di proprietà intellettuale e industriale.



2) Nullità ex art. 829, terzo comma, c.p.c. per violazione degli articoli 1456, 1362 e 1363 c.c. in riferimento all'art. 11 del Contratto di Licenza; violazione degli articoli 1175, 1366 e 1375 c.c. in relazione agli articoli 1218 e 1456 c.c.; violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. con riferimento agli articoli 11 e 12 del Contratto di Licenza; violazione degli articoli 191 e 194 c.p.c., art. 2697 c.c. e 24 della Costituzione ed ex art. 829, primo comma, n. 5 e 12, c.p.c; violazione dell'art. 826 c.p.c per aver disposto la correzione del dispositivo in assenza dei presupposti di legge ed ex art. 829, primo comma, n. 1, 4, 5, 9 e 11 c.p.c. In particolare l'impugnante censura il lodo per aver accertato la risoluzione del contratto di licenza ed accolto le domande dipendenti da tale pronuncia in violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione dei contratti e senza interpretare la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto secondo i canoni di buona fede. Sotto ulteriore profilo si duole della omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della TKS e della erronea procedura di correzione dell'errore materiale senza convocazione delle parti.

Giova chiarire che l'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, nella specie non consentita, ai sensi dell'art. 829, terzo comma, c.p.c., in quanto non prevista dalla clausola di cui all' art. 14 lett. D) del contratto di licenza. Di conseguenza, non è concesso al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti (vd. Cassazione civile, sez. I, 07/02/2007, n. 2717). Difatti, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento del contenuto dell'accordo delle parti, si traduce in un' indagine di fatto affidata al giudice di merito e tale accertamento è censurabile in sede di controllo di legittimità, quale è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c., soltanto nel caso, non riscontrato nella specie, in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto. Inoltre, va detto che, contrariamente a quanto ritenuto dall'impugnante, l'arbitro, sia pure sinteticamente ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla TKS rilevando come "le argomentazioni articolate dalla società convenuta, ed in particolare con riguardo alla presunta condotta fraudolenta posta in essere dal sig. Iannello, non appaiono fondate e non trovano



riscontri negli elementi probatori versati in atti". Nessuna rilevanza ai fini della dichiarazione della nullità del lodo invocata dalla TKS, può assumere poi la circostanza che si sia proceduto alla correzione materiale del lodo (nel senso che l'espressione "danti causa" di TKS veniva sostituita con quella di "aventi causa (inclusi i sigg.ri Robert e Scott Schmeizer), senza preventiva convocazione delle parti. In ogni caso, trattandosi di evidente errore materiale, l'arbitro ben poteva provvedere direttamente, considerato che il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce semplicemente un mero prolungamento di quest'ultima.

3) Nullità ex art. 829, n. 5, 11 e 12 c.p.c. per difetto di motivazione e/o per contraddittorietà e/o per non aver pronunciato su domande ed eccezioni ritualmente proposte da TKS, limitandosi a pronunciare con mere formule di stile.

Neppure tale lagnanza può essere accolta posto che l'arbitro, dopo aver descritto il comportamento inadempiente da parte di TKS, ha concluso ritenendo come "la condotta posta in essere dalla TKS ai danni del ricorrente sia riconducibile ad una violazione di disposizioni sostanziali del Contratto, avendo ad oggetto le principali obbligazioni dallo stesso nascenti a carico della società Licenziataria", conseguentemente rigettando, sia pure implicitamente, tutte le domande e le eccezioni formulate dalla resistente.

In conclusione, l'impugnazione deve essere rigettata.

In considerazione dell'esito della lite, e della sostanziale soccombenza della parte impugnante, le spese del giudizio, liquidate in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, vanno poste per ³/₄ a carico della TKS INT'L LLC, dichiarando compensata la restante parte di ¹/₄.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla TKS INT'L LLC avverso il lodo pronunciato dall'Arbitro Unico Federica Oronzo in data 22 marzo 2016, così provvede:

- decidendo in sede di giudizio rescindente, dichiara la nullità del lodo quanto ai capi n.

 n. 3 del dispositivo, limitatamente alla parte in cui viene stabilito "ordina il sequestro e l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello dei Prodotti realizzati da TKS o per conto di quest'ultima successivamente al 18 aprile 2014", e n. 5 del dispositivo limitatamente alla parte in cui viene stabilito "ordinandone il sequestro e l'assegnazione in proprietà al sig. Iannello";
- rigetta nel resto l'impugnazione;

Sentenza n. 7425/2016 pubbl. il 07/12/2016 RG n. 4176/2016 Repert. n. 9805/2016 del 09/12/2016

condanna la parte impugnante, TKS INT'L LLC, al pagamento dei ¾ delle spese del presente giudizio in favore della parte impugnata, Raffaele Iannello, che liquida per l'intero in € di cui € per la fase di studio, € per la fase introduttiva, € per la fase di trattazione ed € per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, dichiarando compensata la restante parte di ¼.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Grazia Conti Il Presidente dott. Emilio Norelli

DATA LETTURA ALLE ORE 14,05

DEPOSITATO IN UDIENZA

Rome, 11 0 7 DIC. 2016

CANCELLIENE